



## **Rete Fattorie Sociali**

**Senato della Repubblica  
9a Commissione permanente  
(Agricoltura e produzione agroalimentare)  
5 NOVEMBRE 2014**

### **RETE DELLE FATTORIE SOCIALI**

Egr. Sig. Presidente, Egregi Onorevoli Commissari  
Onorevoli Membri della Commissione  
Gentili Ospiti,

Se un uomo ha fame non regalargli un pesce ma insegnargli a pescare:  
in epoca moderna il più alto riconoscimento avuto nell'ambito dell'economia sociale è  
stato ottenuto dal Premio Nobel Muhammad Yunus il quale, con il microcredito, ha  
dimostrato che con poco, se speso bene, si possono ottenere dei risultati sociali  
sorprendenti.

La Rete Fattorie Sociali riunisce le Fattorie Sociali Italiane, le associazioni di familiari di  
persone svantaggiate e tutti coloro che sono interessati al consumo etico.  
Nella Rete confluiscono tutte quelle sigle sindacali, che hanno ritenuto indispensabile  
collaborare su un argomento così importante, delicato e specifico, ritenendo che l'unione  
delle forze fosse fondamentale per lo sviluppo dell'Agricoltura Sociale Italiana, in  
particolare: la Confagricoltura, Acli Terra, e l'Associazione Nazionale Giovani  
Agricoltori.

Nell'agricoltura Sociale, la parola sociale significa solidarietà e non assistenzialismo;  
si è in presenza di una realtà che coinvolga nella propria attività agricola soggetti  
svantaggiati ( come ad esempio: persone disabili, pazienti psichiatrici, ex detenuti, vittime  
della tratta ,ex tossicodipendenti, rifugiati politici ecc), il coinvolgimento dei quali,  
avviene attraverso l'inclusione lavorativa, puntando ad arrivare all'autosostenibilità  
economica dell'occupazione creata, questo grazie a dei modelli commerciali che  
permettano alle Fattorie Sociali di essere competitive sul mercato;

si è in presenza inoltre di prestazione di servizi, di carattere: educativo, formativo,  
riabilitativo, terapeutico e di ospitalità.

In termini economici, per le Istituzioni Pubbliche, investire nelle Fattorie sociali è motivo  
di ottimizzazione dei costi: una persona che esca da una situazione di assistenzialismo  
puro, con tutte le spese che questo comporta come ad esempio le pensioni sociali, le rette



## **Rete Fattorie Sociali**

dei centri diurni, l'accompagnamento ecc., e diventi soggetto attivo della società attraverso il lavoro, è fonte di grande risparmio per le Istituzioni.

Per questo, favorire lo sviluppo dell'Agricoltura Sociale nel nostro Paese rappresenta un interesse non solo morale ma anche economico.

Il lavoro ed i suoi prodotti non sono il fine ultimo dell'attività, ma diventano lo strumento per dare un'opportunità (se non "l'opportunità") a quelle persone, che apparentemente hanno avuto meno possibilità dalla vita, di dimostrare di essere assolutamente come tutti gli altri e di avere diritto come tutti ad una vita normale, trasformandosi così da soggetti passivi ed emarginati a soggetti protagonisti ed attivi, trasformandosi da costo a risorsa per la nostra società.

L'obiettivo che noi ci proponiamo non è di fare cose straordinarie!

È molto più ambizioso e si chiama "normalità"!

In quest'epoca di grandi cambiamenti e di gravissima crisi, in cui l'agricoltura vive l'esperienza che vissero i produttori di candele quando furono inventate le lampadine, dove dai nostri padri possiamo ricevere un'eredità morale ed un amore viscerale per la terra, ma non delle conoscenze di carattere tecnico e di mercato perché tutto ciò che da questo punto di vista era vero per loro oggi non lo è più, è indispensabile saper leggere i tempi. L'agricoltura sociale è utile non solo a tutte quelle persone che ne traggono dei benefici per la propria salute, ma anche un'importante risorsa per tutti quegli agricoltori che, in forma singola o associata, decidano di aprire le proprie aziende agricole a questo tipo di realtà, potendo questi, attraverso l'agricoltura sociale, da un lato raggiungere quella parte di mercati che valorizzano il prodotto etico e, dall'altro potendo aumentare l'offerta di servizi che per sua natura può erogare una fattoria.

Nell'Agricoltura Sociale non esiste emarginazione perché la Natura accoglie tutti.

L'Agricoltura Sociale, è senz'altro una delle protagoniste della prossima programmazione Europea, in occasione dell'audizione tenutasi a Bruxelles presso il Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema <<Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie>> è emerso che il nostro modello può a pieno titolo essere considerato una delle eccellenze del Made in Italy.

In questo quadro è auspicabile la produzione di una norma nazionale che permetta all'Agricoltura Sociale Italiana di sfruttare al meglio le occasioni offerte dall'Europa con la nuova programmazione.



# Rete Fattorie Sociali

## Osservazioni della Rete Fattorie Sociali sul ddl 1568

La Rete Fattorie Sociali ritiene che il disegno di legge n. 1568 disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei Deputati e ora all'esame della Commissione Agricoltura del Senato, offra una buona cornice normativa per riconoscere e promuovere le molteplici pratiche con cui l'agricoltura contribuisce a creare modelli innovativi di welfare.

Si tratta, infatti, di un provvedimento molto atteso a cui la Rete ha fornito il proprio contributo di idee e di proposte fin dall'inizio dell'iter legislativo.

Si rende, tuttavia, necessario migliorare ulteriormente il testo per rendere più efficace il provvedimento.

In particolare, occorre semplificare e chiarire la norma che descrive le caratteristiche per il **riconoscimento delle cooperative sociali** come operatori di agricoltura sociale.

L'art. 2, comma 4, prevede che le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali "il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo".

Tale norma, così come formulata, è di difficile interpretazione e potrebbe costituire un serio ostacolo al riconoscimento di tante cooperative sociali che svolgono non solo l'attività agricola ma anche altre attività consentite dalla legge n. 381/91.

Si propone, pertanto, di semplificare il testo eliminando i limiti di cui al comma 4.

Occorre, inoltre, modificare la **norma in materia di organizzazioni di produttori**.

L'art. 4, così come formulato, è del tutto inapplicabile perché richiama le norme comunitarie e nazionali sulle organizzazioni di produttori che prevedono, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi troppo elevati per le realtà di agricoltura sociale.

Si propone, dunque, di aggiungere all'art. 4 il testo seguente: "Le organizzazioni di produttori di agricoltura sociale sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro".

**La Rete Fattorie Sociali chiede, infine, che in occasione della stesura del decreto attuativo, siano coinvolti gli operatori di agricoltura sociale.**

La preoccupazione è che, nel definire i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale, si introducano nel decreto attuativo vincoli e aggravii che



## Rete Fattorie Sociali

impediscano alle imprese agricole di ottenere il riconoscimento di operatori di agricoltura sociale.

Ad esempio, uno dei punti qualificanti del provvedimento è l'art. 2 comma 3 che così recita: “ le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”.

Come si può notare la norma non fa alcun riferimento al criterio di prevalenza come invece è espressamente richiesto dalla legge sulle attività agrituristiche.

Non si tratta di una dimenticanza ma di una chiara scelta del legislatore tesa a recepire una richiesta del mondo dell'agricoltura sociale.

L'adozione di criteri quantitativi per valutare il rapporto di connessione nell'agricoltura sociale sarebbe, infatti, deleteria e dannosa e determinerebbe l'esclusione dal riconoscimento di gran parte delle esperienze.

Il requisito del rapporto di connessione si deve considerare soddisfatto semplicemente con l'aggiunta delle attività di agricoltura sociale alle attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile.

### OSSERVAZIONE AGLI EMENDAMENTI PRESENTATI:

#### 2.2

Pignedoli

All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo»;

b) sopprimere il comma 4.

Nota: Riteniamo indispensabile semplificare il comma 4, ma sarebbe più utile modificarlo prevedendo per il riconoscimento delle Cooperative sociali che svolgano attività di Agricoltura Sociale, che siano iscritte alla Camera di Commercio come imprese agricole o abbiano una posizione INPS agricola.

#### 2.3

Ruta, Saggese

l comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo».

Nota: vedi nota precedente



## Rete Fattorie Sociali

2.4

Pignedoli

I comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati».

Nota: riteniamo opportuno non modificare l'articolo così come è stato votato alla Camera dei Deputati.

2.14

Albano, Pignedoli

I comma 1, dopo la lettera a inserire la seguente:

«a-bis) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, provenienti in maniera prevalente da agricoltura sociale;».

Nota: un semplice trasformatore, che non svolga lui stesso attività di inclusione lavorativa non dovrebbe essere considerato Fattoria Sociale

2.15

Albano, Elena Ferrara, Pignedoli

I comma 2, dopo le parole: «requisiti minimi» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strutture di accoglienza e soggiorno nonché alle competenze minime nonché ai requisiti formativi minimi richiesti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1».

Nota: per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture, ci sono già leggi ed enti preposti al controllo, una ripetizione dei compiti causerebbe il rischio di sovrapposizioni.

2.17

Albano, Pignedoli

I comma 4 sostituire le parole: «superiore al 30 per cento» con le seguenti:

«superiore al 20 per cento».

Nota: Riteniamo indispensabile semplificare il comma 4, ma sarebbe più utile modificarlo prevedendo per il riconoscimento delle Cooperative sociali che svolgano attività di Agricoltura Sociale, che siano iscritte alla Camera di Commercio come imprese agricole o abbiano una posizione INPS agricola.



## **Rete Fattorie Sociali**

4.2

Ruta, Saggese

Il comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le organizzazioni di produttori di agricoltura sociale sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro».

Nota: sarebbe auspicabile l'accoglimento di codesto emendamento

Marco Berardo Di Stefano

Presidente della Rete delle Fattorie Sociali